

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18

Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell' Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di funzioni fondamentali, individua le azioni, le misure e gli interventi strategici di razionalizzazione, semplificazione e riordino del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali.
2. La presente legge definisce, altresì, gli obiettivi, i criteri, le modalità e gli strumenti necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2 (Principi in materia di funzioni conferite)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono raggiunte nel rispetto dei principi espressi nelle norme generali per il conferimento delle funzioni amministrative di cui al Capo II, del Titolo II della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione).
2. Nell'ambito del riordino delle funzioni conferite con legge regionale, quelle di carattere politico e amministrativo sono trasferite agli enti locali territoriali, nonché alle loro forme associative, mentre quelle di carattere tecnico, gestionale ed operativo ad enti strumentali

regionali in attuazione dell'articolo 32 dello Statuto.

3. Il processo di allocazione delle funzioni tiene conto del principio di conferimento per materie omogenee e di unicità del centro di conferimento.

Art. 3

(Principi generali

per l'esercizio associato delle funzioni comunali)

1. La Regione favorisce e promuove la costituzione delle unioni speciali di comuni allo scopo di assicurare un efficace esercizio, in ambiti adeguati, delle funzioni attribuite dalla legge e di quelle comunali fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). A tal fine la Regione eroga incentivi e assicura il supporto tecnico e logistico per l'attivazione e il funzionamento delle unioni speciali di comuni.

2. La Regione, al fine di rendere effettivo da parte dei comuni, e in particolare di quelli di minore dimensione demografica, l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali nonché di quelle attribuite dalla legge, definisce la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio delle stesse e stabilisce le condizioni per la costituzione della forma associativa concordandoli con i comuni nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali (CAL).

TITOLO II
MODIFICAZIONE DI LEGGI REGIONALI

CAPO I
ULTERIORI MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
2 MARZO 1999, N. 3 (RIORDINO DELLE
FUNZIONI E DEI COMPITI
AMMINISTRATIVI DEL SISTEMA
REGIONALE E LOCALE DELLE
AUTONOMIE DELL'UMBRIA IN
ATTUAZIONE DELLA L. 15 MARZO 1997, N.
59 E DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112)

Art. 4
(Modificazione all'articolo 58)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della l. 15 marzo 1997, n. 59 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), dopo la parola: "*interprovinciale*" sono inserite le seguenti: "*e di ambito provinciale*".

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 59)

1. L'articolo 59 della l.r. 3/1999 è sostituito dal seguente:

*“Art. 59
(Poteri di vigilanza della Regione)*

1. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione delle aree naturali protette.”.

Art. 6
(Modificazioni all'articolo 68)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 3/1999 è sostituita dalla seguente:

“g) alla progettazione, alla realizzazione di opere idrauliche di qualsiasi natura, sulla base di programmi annuali predisposti d'intesa con la Regione;”.

2. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 3/1999 è sostituita dalla seguente:

“l) alla gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;”.

3. Il comma 3 dell'articolo 68 della l.r. 3/1999 è sostituito dal seguente:

“3. Le province, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), g) e l), nei comprensori di bonifica individuati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), si avvalgono, di norma, dell'Agenzia forestale regionale o dei consorzi di bonifica.”.

CAPO II
ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9 (TUTELA
DELL'AMBIENTE E NUOVE NORME IN
MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE)

Art. 7
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale
3 marzo 1995, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge

regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: “*Comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale*”.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: “*Comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale*”.

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: “*Comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995 è sostituita dalla seguente:

“*a) l'unione speciale di comuni di cui alla normativa regionale, nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta. Nel caso in cui il territorio dell'Area naturale protetta sia ricompreso in più di un'unione speciale di comuni, il soggetto gestore è l'unione nella quale è presente la superficie più estesa;*”.

5. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995, le parole: “, di cui alle lettere a), b), e d), dell'«allegato A, art. 7-bis, comma 2, lettera c)», della legge regionale 24 settembre 2003 n. 18” sono soppresse.

6. Il comma 1 dell'articolo 8-ter della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:

“*1. La Giunta regionale, su proposta vincolante della Consulta regionale dei Parchi, di cui all'articolo 8-bis, approva le linee di indirizzo cui il soggetto gestore dovrà attenersi per la gestione delle Aree naturali protette salvaguardando, in*

particolare, l'unitarietà dell'esercizio delle funzioni."

7. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995, le parole: *"della Comunità montana"* sono sostituite dalle seguenti: *"dell'Area naturale protetta"*.

8. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995 è sostituita dalla seguente:

"b) dai sindaci dei comuni compresi nell'Area naturale protetta, costituiti all'uopo in conferenza;".

9. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995, le parole: *"della Comunità montana"* sono sostituite dalle seguenti: *"dell'unione speciale di comuni"*.

10. Il comma 3-bis dell'articolo 9 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:

"3-bis. Il soggetto gestore, su proposta vincolante della Comunità dell'Area naturale protetta, adotta le deliberazioni relative alla attività di programmazione e di indirizzo dell'Area naturale protetta."

11. Al comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 9/1995, la parola: *"provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*.

12. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 9/1995, la parola: *"provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*.

13. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 9/1995, la parola: *"provincia"* è sostituita dalle seguenti: *"Giunta regionale"*.

14. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 9/1995, le parole: “, *ove sia il soggetto gestore già istituito o sia membro del Consorzio individuato come soggetto gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della presente legge,*” e le parole: “, *ove non sia il soggetto o membro del Consorzio di gestione dell'Area naturale protetta,*” sono soppresse.

15. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 9/1995, le parole: “*e, per conoscenza, agli enti consorziati o membri del soggetto gestore dell'Area naturale protetta*” sono soppresse.

16. L'articolo 24 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 24
(Vigilanza e poteri sostitutivi)

1. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza per l'istituzione e la gestione del Sistema parchi-ambiente ed esercita altresì i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione).”.

TITOLO III
ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E
COOPERAZIONE COMUNALE

CAPO I
UNIONE SPECIALE DI COMUNI

Art. 8
(Definizione)

1. Le unioni speciali di comuni sono forme di cooperazione tra gli enti locali territoriali, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio nell'ambito delle risorse attribuite dalla Regione e dagli altri enti locali territoriali in ragione delle funzioni conferite alle medesime.

2. Alle unioni speciali di comuni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 9
(Ambito territoriale
delle unioni speciali di comuni)

1. I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata, mediante le unioni speciali di comuni di cui al presente Titolo, le funzioni elencate nell'Allegato A della presente legge, nel rispetto della normativa statale in materia di funzioni fondamentali dei comuni.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il CAL, adotta il piano di riordino territoriale nel quale la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica delle unioni speciali di comuni è individuata sulla base della dimensione territoriale coincidente con una o più zone sociali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009 n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), purché appartenenti alla stessa

azienda sanitaria locale e con territori contigui.

Art. 10
(Atto costitutivo e statuto
dell'unione speciale di comuni)

1. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione speciale di comuni sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, del d.lgs. 267/2000, dai consigli dei comuni che ne fanno parte con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

2. I comuni approvano l'atto costitutivo e lo statuto nel rispetto delle condizioni concordate nelle sedi concertative e del termine stabilito all'articolo 11.

3. L'unione speciale di comuni è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo.

4. Sono organi dell'unione speciale di comuni il presidente e l'assemblea costituita dai sindaci, o da assessore o da consigliere comunale loro delegato, dei comuni che partecipano all'unione. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione.

5. Lo statuto individua la sede e le funzioni dell'unione speciale di comuni, i poteri degli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e insediamento, compatibili all'esercizio in forma associata delle funzioni conferite all'unione medesima. Lo statuto individua inoltre gli atti di maggior rilevanza sui quali è chiamata a deliberare l'assemblea

dell'unione speciale di comuni in ordine ai quali i sindaci o loro delegati possono procedere a deliberare in assemblea sentiti i rispettivi consigli comunali. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti di maggior rilevanza da parte di ciascun consiglio comunale, l'assemblea dell'unione speciale delibera in ogni caso. Tra gli atti di maggior rilevanza sono ricompresi gli atti di programmazione pluriennale, il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Art. 11

(Adozione dello statuto)

1. Le unioni speciali di comuni adottano il proprio statuto entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano di riordino territoriale di cui all'articolo 9 e, nei novanta giorni successivi, il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento, mediante il quale sono anche attuate le disposizioni statutarie.

2. Nel caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 16 della l.r. 23/2007.

Art. 12

(Misure di contenimento della spesa pubblica)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, agli amministratori delle unioni speciali di comuni non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o

emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

2. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ciascuna unione speciale di comuni, per l'esercizio delle funzioni conferite, si avvale esclusivamente delle dotazioni umane e strumentali individuate nell'atto costitutivo dai singoli comuni che la compongono. Ulteriori dotazioni umane e strumentali possono essere messe a disposizione dell'unione dalla Regione o dai singoli comuni che la compongono, mediante convenzione. Le unioni utilizzano, altresì, le dotazioni umane e patrimoniali loro attribuite a seguito del procedimento di liquidazione delle comunità montane e quelle attribuite o nella disponibilità degli ATI per l'esercizio delle funzioni in materia di turismo e di politiche sociali, ai sensi delle ll.rr. 23/2007 e 26/2009.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato A della presente legge, le unioni speciali di comuni non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, né possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza.

4. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dalla presente disposizione sono nulli e comportano la responsabilità personale e diretta del titolare dell'organo che le ha disposte.

Art. 13 (Finanziamento delle attività)

1. La Regione assicura alle unioni speciali di

comuni:

- a) le risorse per le funzioni conferite;
- b) le risorse, derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall'Unione europea e da atti di programmazione negoziata, ripartite e assegnate in conformità alle rispettive discipline specifiche;
- c) il finanziamento di interventi previsti in altre disposizioni regionali specifiche;
- d) le assegnazioni statali per attività e funzioni conferite alle unioni di comuni.

2. La Regione eroga contributi ordinari annuali dall'atto della costituzione di unioni speciali di comuni. Può essere altresì prevista l'erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata avanzate dalle unioni.

3. Le unioni speciali di comuni si attengono ai principi previsti per l'ordinamento dei comuni in materia di contabilità e sono responsabili per le irregolarità contabili commesse.

4. Le unioni speciali di comuni continuano a usufruire di tutti gli eventuali vantaggi, in termini di accesso a incentivi, semplificazioni, agevolazioni, finanziamenti, di cui godono i comuni che le costituiscono.

Art. 14

(Attività di controllo e di vigilanza)

1. La Regione svolge attività di controllo e di vigilanza in relazione all'espletamento delle

funzioni regionali conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni, nonché sul relativo andamento finanziario, acquisendo annualmente gli atti e i dati relativi alla gestione delle complessive risorse attribuite per l'esercizio delle funzioni, ai fini della verifica dei criteri di massima razionalizzazione e di equilibrio finanziario e del concorso al finanziamento.

2. Per assicurare livelli minimi e uniformi nell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione può esercitare i poteri di indirizzo e coordinamento previsti dall'articolo 15 della l.r. 23/2007, definendo i termini e le modalità di esercizio delle funzioni medesime. In caso di mancato rispetto della predetta attività di indirizzo, la Regione può esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 16 della medesima l.r. 23/2007.

Art. 15

(Limite demografico minimo)

1. Il limite demografico minimo, di cui all'articolo 14, comma 31 del d.l. 78/2010 per l'insieme dei comuni che sono tenuti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, è fissato in 5.000 abitanti.

2. Il limite demografico minimo di cui all'articolo 16, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, per le unioni di comuni tenuti all'esercizio in forma associata di tutte le funzioni amministrative e di tutti i servizi

pubblici è fissato in 1.000 abitanti.

3. Il comune per l'esercizio delle funzioni fondamentali indicate all'articolo 21 della l. 42/2009, nonché di quelle proprie, può avvalersi, mediante convenzione, dell'unione speciale di comuni di cui fa parte. Con la stipula della convenzione si intendono assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 28 del d.l. 78/2010.

CAPO II ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI COMUNALI

Art. 16

(Incentivi per l'esercizio associato di funzioni)

1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni di funzioni fondamentali comunali attraverso le unioni speciali di comuni di cui al Capo I del presente Titolo, destinando contributi finanziari, fornendo sostegno tecnico e logistico, garantendo la disponibilità di risorse umane e strumentali.

Art. 17

(Criteri per la concessione di incentivi)

1. La Giunta regionale indica, entro il 31 marzo di ogni anno, i criteri per la corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 16, tenendo conto dell'ampiezza delle funzioni fondamentali esercitate e della popolazione interessata.

2. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già

concesse nell'anno precedente, laddove non sia comprovata l'effettiva gestione associata.

3. La concessione dei contributi in ogni caso è effettuata nei limiti delle previsioni annuali di bilancio.

TITOLO IV ISTITUZIONE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE

CAPO I AGENZIA FORESTALE REGIONALE

Art. 18 (Agenzia forestale regionale)

1. È istituita l'Agenzia forestale regionale di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale ente tecnico-operativo, attraverso attività e servizi a connotazione pubblica non economica finalizzati alla tutela delle foreste, alla sistemazione idraulico-forestale e alla valorizzazione dell'ambiente.

Art. 19 (Funzioni e compiti dell'Agenzia)

1. Sono conferiti all'Agenzia i seguenti compiti:

a) gestione dei beni agro-forestali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, finalizzata alla tutela ed al miglioramento degli stessi;

b) interventi di tutela e miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;

c) imboschimento e rimboschimento e relative cure colturali;

d) interventi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ed altre avversità del bosco.

2. L'Agenzia, su espressa delega e previo accordo o protocollo di intesa con l'ente o soggetto interessato, può svolgere compiti operativi nei seguenti ambiti:

a) sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie;

b) gestione dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti pubblici;

c) tutela, valorizzazione e incremento del patrimonio tartuficolo;

d) valorizzazione delle biomasse agricole e forestali;

e) gestione faunistica;

f) sistemazione e miglioramento delle aree verdi da destinare ad uso pubblico;

g) supporto tecnico ed operativo in materia di protezione civile;

h) sperimentazione e progetti dimostrativi nelle materie di competenza;

i) conservazione degli ecosistemi naturali e salvaguardia dell'equilibrio ecologico;

l) realizzazione e gestione della rete irrigua;

m) ogni attività per l'ottimale gestione degli ambiti silvo-pastorali e montani e del verde pubblico;

n) esercizio delle funzioni in materia di bonifica, come disciplinate dalla l.r. 30/2004.

3. La Regione, le province, i comuni e altri soggetti possono affidare all'Agenzia, mediante convenzione di durata almeno triennale, la gestione di attività omogenee o analoghe a quelle proprie della Agenzia medesima.

Art. 20

(Autonomia organizzativa e gestionale dell'Agenzia)

1. L'Agenzia è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica.

2. La gestione finanziaria dell'Agenzia è improntata ai criteri di efficacia, trasparenza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati con regolamento adottato dall'Amministratore unico di cui all'articolo 22, entro novanta giorni dalla data di insediamento, e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'operato dell'Agenzia del quale l'Amministratore unico è personalmente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile. La Giunta regionale, dopo un anno dall'approvazione del regolamento di cui al comma 3, e successivamente con cadenza annuale, verifica l'equilibrio finanziario e l'efficacia delle azioni poste in essere al fine di valutarne l'efficienza e trasmette le risultanze della verifica al Consiglio

regionale.

Art. 21
(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) l'Amministratore unico;
 - b) il Collegio dei revisori legali.

Art. 22
(Amministratore unico)

1. L'Amministratore unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private equiparabili all'Agenzia forestale regionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni ed è rinnovabile una sola volta; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

3. All'Amministratore unico è corrisposta una indennità stabilita dalla Giunta regionale nella delibera di cui al comma 1 in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. L'indennità è articolata in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e la restante parte variabile commisurata ai risultati.

4. L'incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Giunta regionale, Assessore o Consigliere regionale, nonché con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale e provinciale, Consigliere comunale e provinciale; l'incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l'attività dell'Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

Art. 23

(Compiti dell'Amministratore unico)

1. L'Amministratore unico, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia e in particolare:

a) adotta il regolamento di organizzazione nel quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per definire la dotazione organica, previa concertazione con le rappresentanze sindacali;

b) elabora il programma annuale di attività e lo trasmette alla Giunta regionale la quale lo approva, previa trasmissione, da parte della Giunta stessa, al Consiglio regionale e previa acquisizione del parere del CAL;

c) adotta il bilancio di previsione e il conto consuntivo e li trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, allegando la relazione del Collegio dei revisori legali di cui all'articolo 24, comma 2;

d) provvede alla gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, del patrimonio e del personale;

e) verifica e assicura i livelli ottimali nella qualità delle attività svolte;

f) redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale che la trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Consiglio regionale per la presa d'atto, dando conto anche del controllo esplicito dal Collegio dei revisori legali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;

g) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti demandati all'Agenzia;

h) cura le relazioni sindacali;

i) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, nel rispetto delle norme della presente legge e degli atti di cui alle lettere a) e b);

l) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

m) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, compresa la funzionalità delle strutture organizzative, e provvede alla valutazione del personale.

Art. 24

(Collegio dei revisori legali)

1. Il Collegio dei revisori legali dell'Agenzia è composto da tre membri effettivi scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali. Il Consiglio regionale nomina con voto limitato, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della

proroga degli organi amministrativi), i componenti del Collegio dei revisori legali, di cui uno con funzioni di Presidente. Ai membri del Collegio è corrisposta una indennità omnicomprensiva, che per il Presidente dello stesso è pari ad un decimo e per i componenti è pari ad un quindicesimo dell'indennità fissa corrisposta all'Amministratore unico.

2. Il Collegio dei revisori legali esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Agenzia e trasmette alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività svolta. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.

3. I revisori legali, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne riferiscono immediatamente al Presidente della Giunta regionale.

4. I componenti del Collegio restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

Art. 25 (Risorse umane)

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l'Agenzia è dotata di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di organizzazione.

2. Ai dipendenti pubblici facenti parte del personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale dei dipendenti di regioni e autonomie locali.

3. Al personale inquadrato come impiegato forestale ovvero operaio dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.

Art. 26
(Risorse strumentali)

1. L’Agenzia dispone di un proprio patrimonio costituito dai beni immobili, mobili e mobili registrati, finalizzato alla migliore realizzazione delle attività e dei compiti affidati.

2. L’Agenzia, con riferimento alle opere la cui realizzazione è ad essa affidata, è titolare di tutti i poteri espropriativi ai sensi della legge regionale 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), fin dalla redazione dei relativi progetti.

Art. 27
(Risorse finanziarie)

1. L’Agenzia realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari della Regione;
- b) contributi dello Stato;
- c) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione delle funzioni e compiti assegnati;
- d) proventi derivanti da specifici progetti con finanziamenti regionali, statali e dell’Unione

europea;

e) contributi ottenuti sulla base di eventuali incentivazioni disposte da leggi statali e da normative dell'Unione europea.

Art. 28

(Disposizioni in materia
di esecuzione di lavori e di opere)

1. L'Agenzia realizza lavori ed opere con procedura di evidenza pubblica. Qualora sussistano comprovati motivi, lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie competenze previste all'articolo 19 possono essere realizzati in amministrazione diretta fino all'importo di 200.000,00 euro.

2. L'Agenzia può realizzare gli interventi inerenti i compiti e le attività indicate all'articolo 19, comma 1, lettera d) anche su terreni non appartenenti ad enti pubblici, previa convenzione con i proprietari.

CAPO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
19 NOVEMBRE 2001, N. 28 (TESTO UNICO
REGIONALE PER LE FORESTE)

Art. 29

(Sostituzione dell'articolo 3)

1. L'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Funzioni e compiti in materia forestale)

1. Sono di competenza regionale:

a) l’approvazione e l’aggiornamento del Piano forestale regionale (PFR) di cui all’articolo 26;

b) la formazione e l’aggiornamento del Sistema informativo forestale (SIFOR) di cui all’articolo 25;

c) l’attuazione e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione e di progetti dimostrativi nel settore forestale;

d) l’attuazione dei regolamenti comunitari di settore;

e) l’attuazione e la promozione di iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora;

f) l’approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela e l’istituzione dell’elenco degli alberi di rilevante interesse di cui, rispettivamente, all’articolo 12, commi 3 e 4;

g) il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi e l’approvazione del relativo Piano regionale previsto all’articolo 20;

h) l’approvazione del programma annuale degli interventi di cui all’articolo 27;

i) il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 34;

l) la concessione di deroghe per l’utilizzo di determinati materiali forestali di moltiplicazione secondo quanto indicato all’articolo 37, comma 3, lettera b);

m) la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea di vietare l'utilizzo di materiali di moltiplicazione specifici secondo quanto indicato all'articolo 37, comma 3, lettera c).

2. Ai fini della presente legge sono enti competenti per territorio le unioni speciali di comuni.

3. Nel caso di un intervento che interessi più unioni speciali di comuni è competente l'unione il cui territorio è maggiormente interessato dall'intervento medesimo.

4. È trasferito ai comuni il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968, o nelle corrispondenti situazioni insediative definite dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)), e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.”.

Art. 30

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 18)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 28/2001, le parole: “*dell'Unione nazionale Comunità ed enti montani*” sono sostituite dalle seguenti: “*dell'ANCF*”.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 28/2001 è aggiunta la seguente:

“*c bis) un rappresentante dell'Agenzia forestale regionale;*”.

Art. 31

(Modificazioni all'articolo 20)

1. Alla lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 20 della l.r. 28/2001, le parole: “*delle Comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*antincendi boschivi*”.

2. La lettera q) del comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 28/2001 è soppressa.

Art. 32

(Modificazione all'articolo 22)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 28/2001, le parole: “*le Comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*l'Agenzia forestale regionale*”.

Art. 33

(Sostituzione dell'articolo 23)

1. L'articolo 23 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 23

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi, con l'esclusione di quelli effettuati con mezzi aerei, sono affidati all'Agenzia forestale regionale.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 l'Agenzia forestale regionale può impiegare personale e mezzi nell'ambito dell'intero territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe.

3. In attuazione di quanto indicato all'articolo 20, comma 3, lettera p), la Regione può sottoscrivere appositi accordi di programma anche aventi validità pluriennale con il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”.

Art. 34

(Modificazione all'articolo 27)

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 28/2001, le parole: “devono attenersi le Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “deve attenersi l'Agenzia forestale regionale”.

Art. 35

(Abrogazione dell'articolo 28)

1. L'articolo 28 della l.r. 28/2001 è abrogato.

Art. 36
(Sostituzione dell'articolo 29)

1. L'articolo 29 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:

*“Art. 29
(Programma degli interventi)*

1. L'Agenzia forestale regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, presenta alla Giunta regionale per l'approvazione il programma degli interventi per l'anno successivo, redatto in conformità al Programma annuale delle attività.”.

Art. 37
(Abrogazione dell'articolo 30)

1. L'articolo 30 della l.r. 28/2001 è abrogato.

Art. 38
(Modificazione all'articolo 31)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 28/2001, le parole: “, *ai piani pluriennali di sviluppo socio economico di cui all'art. 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,*” sono soppresse.

Art. 39
(Modificazione all'articolo 32)

1. Al comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 28/2001, le parole: “*gli enti competenti per territorio possono*” sono sostituite dalle seguenti: “*Agenzia forestale regionale può*”.

Art. 40
(Abrogazione dell'articolo 41)

1. L'articolo 41 della l.r. 28/2001 è abrogato.

Art. 41
(Modificazione all'articolo 42)

1. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 28/2001 è abrogato.

Art. 42
(Modificazioni all'articolo 43)

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 28/2001 le parole: "*dalle Comunità montane*" sono sostituite dalle seguenti: "*dall'Agenzia forestale regionale*".

2. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 43 della l.r. 28/2001 le parole: "*alle Comunità montane*" sono sostituite dalle seguenti: "*all'Agenzia forestale regionale*".

Art. 43
(Modificazione all'articolo 45)

1. Al comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 28/2001, le parole: " *, la cui ripartizione è effettuata secondo le modalità previste all'art. 9 comma 4 della legge istitutiva*" sono soppresse.

CAPO III
ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 30
(NORME IN MATERIA DI BONIFICA)

Art. 44
(Modificazioni all'articolo 3)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), le parole: “, *ai comuni e alle comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*e ai comuni*”.
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 30/2004, le parole: “*le comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*i comuni*”.

Art. 45
(Modificazioni all'articolo 4)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 30/2004, le parole: “*comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 30/2004 è abrogato.

Art. 46
(Modificazioni all'articolo 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/2004, le parole: “*comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 30/2004, le parole: “*comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.

Art. 47
(Modificazione all'articolo 8)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8

della l.r. 30/2004, le parole: “*comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.

Art. 48

(Modificazioni all'articolo 9)

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004, le parole: “*comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.

2. Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004 è abrogato.

3. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004, le parole: “*alle comunità montane e*” sono soppresse.

4. Al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004, le parole: “, *con gli eventuali pareri delle comunità montane ai sensi del comma 6,*” sono soppresse.

5. Al comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004, le parole: “, *delle comunità montane ricadenti nel comprensorio*” sono soppresse.

Art. 49

(Modificazioni all'articolo 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 30/2004, le parole: “*comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 30/2004, le parole: “, *delle comunità montane*” sono soppresse.

Art. 50
(Modificazioni all'articolo 12)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, le parole: “*comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.
2. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, le parole: “*comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.
3. Il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:
“5. Le province e i comuni possono affidare ai consorzi di bonifica o all’Agenzia forestale regionale, assumendo i relativi oneri, la progettazione e la realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell’ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi conferite dalla Regione.”.

Art. 51
(Modificazione all'articolo 14)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 30/2004, le parole: “*delle comunità montane e*” sono soppresse.

Art. 52
(Modificazione all'articolo 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 30/2004, le parole: “*e dalle comunità montane*” sono soppresse.

Art. 53
(Modificazione all'articolo 19)

1. Al comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 30/2004, le parole: “*comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.

Art. 54
(Modificazione all'art. 21)

1. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 30/2004, la parola: “AATO” è sostituita dalla seguente: “A.T.I.”.

Art. 55
(Modificazione all'articolo 22)

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 30/2004, le parole: “*comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.

Art. 56
(Modificazione all'articolo 24)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 30/2004, le parole: “*comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.

Art. 57
(Modificazione all'articolo 27)

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 30/2004, le parole: “*comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.

CAPO IV
ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 21 FEBBRAIO 2000, N. 12
(DISCIPLINA DELLA RACCOLTA,
COMMERCIALIZZAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI
SPONTANEI FRESCHI E CONSERVATI) E
ALLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO
1994, N. 6 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA,
COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E
COMMERCIO DEI TARTUFI)

Art. 58
(Modificazioni alla l.r. 12/2000)

1. Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, ogni qualvolta nella legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati) ricorrono le espressioni: “*comunità montana*” o “*comunità montane*” queste sono sostituite dalle seguenti: “*unione speciale di comuni*” o “*unioni speciali di comuni*”.

Art. 59
(Modificazioni alla l.r. 6/1994)

1. Per effetto di quanto previsto dalla presente legge, ogni qualvolta nella legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) ricorrono le espressioni: “*comunità montana*” o “*comunità montane*” queste sono sostituite dalle seguenti: “*unione speciale di comuni*” o “*unioni speciali di comuni*”.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 60

(Disposizioni per le zone montane)

1. La Regione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali, promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione e dell'articolo 11 dello Statuto regionale.
2. Per l'applicazione delle disposizioni relative alle zone montane si considerano territori montani quelli già classificati tali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale, sentite le unioni speciali di comuni, approva gli indirizzi tecnico-operativi e i criteri per l'assegnazione dei fondi per la montagna all'Agenzia forestale regionale o alle unioni speciali di comuni, in riferimento alle rispettive competenze. I criteri di cui al primo periodo garantiscono livelli di finanziamento a favore dei territori montani di cui al comma 2, almeno pari a quelli assegnati prima della soppressione delle comunità montane.

Art. 61

(Disposizione per gli enti di uso civico)

1. La Regione favorisce l'aggregazione degli enti di uso civico attraverso la concessione di contributi finalizzati all'esercizio di servizi tecnico-amministrativi a favore degli utenti.

Art. 62
(Aziendalizzazione
del Vivaio forestale regionale)

1. La Regione, per la gestione del Vivaio forestale regionale, trasforma la società Umbraflor s.r.l. in azienda regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, denominata Azienda vivaistica regionale.
2. L'Azienda vivaistica regionale, derivante dalla trasformazione di cui al comma 1, si costituisce come ente pubblico economico a cui si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di società di capitali.
3. I rapporti tra l'Azienda vivaistica regionale e la Regione sono definiti mediante contratto di servizio.
4. La Giunta regionale provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti connessi alla trasformazione della società in azienda.

Art. 63
(Suppressione delle comunità montane)

1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvede a sciogliere le comunità montane con conseguente decadenza degli organi, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Il revisore legale rimane in carica fino alla chiusura della liquidazione di cui all'articolo 65,

comma 6.

3. Le comunità montane, ancorché sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell'articolo 11 e all'Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 69 comma 3.

Art. 64

(Commissari liquidatori delle comunità montane)

1. Il Presidente della Regione, contestualmente all'adozione del decreto di scioglimento delle comunità montane, nomina i commissari liquidatori con decorrenza dalla data del decreto stesso. Nel decreto del Presidente della Regione sono altresì indicate le condizioni in ragione delle quali la Giunta regionale può revocare l'incarico e il termine di scadenza dello stesso, prorogabile per motivate esigenze.

2. Fino alla nomina dei Commissari liquidatori rimangono in carica gli organi di amministrazione delle comunità montane.

3. Ai Commissari spetta, per la durata dell'incarico, il compenso fissato dal Presidente della Giunta regionale, entro il massimo del cinquanta per cento dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, con oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria delle comunità montane in liquidazione.

4. I Commissari, all'atto del loro insediamento, ricevono il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e prendono in consegna, sulla base di appositi inventari, i beni, i libri e gli altri documenti della comunità montana.

5. I Commissari, fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio di liquidazione, si sostituiscono agli organi della comunità montana e garantiscono l'espletamento delle attività ordinarie e l'adozione degli atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, per i quali è comunque necessaria adeguata motivazione da trasmettere alla Giunta regionale ai fini della ratifica degli atti adottati. Per l'espletamento di tali attività, si avvalgono del personale alle dipendenze delle comunità montane e non assegnato all'Agenzia forestale regionale ai sensi dell'articolo 69, comma 1, assumendo la qualità di datori di lavoro. I dipendenti pubblici sono trasferiti nei ruoli delle unioni speciali di comuni ai sensi dell'articolo 72 all'atto della loro costituzione, fermo restando il mantenimento dell'assegnazione ai Commissari del personale necessario per il completamento della procedura di liquidazione.

6. I Commissari predispongono le condizioni e adottano gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti nel decreto di soppressione e provvedono a predisporre il piano di liquidazione, nonché ad accertare lo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in essere e a trasferire all'Agenzia forestale regionale le pratiche risultate non definite e relative ai compiti a questa affidati dalla presente legge, unitamente alle relative dotazioni strumentali e finanziarie residue.

7. I Commissari compiono tutti gli atti necessari alla liquidazione e, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono fare transazioni e compromessi.

8. La Giunta regionale, con propri atti, detta criteri ed indirizzi al Commissario liquidatore per l'esercizio delle sue funzioni, anche con particolare riguardo alla salvaguardia e valorizzazione dei territori marginali.

9. I Commissari rispondono personalmente degli atti assunti sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile.

10. Entro sei mesi dalla data di nomina dei Commissari liquidatori ed entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio finanziario per gli anni successivi, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione dell'attività dei Commissari, secondo i termini previsti dall'articolo 65.

Art. 65

(Liquidazione delle comunità montane)

1. Il Commissario liquidatore, entro sei mesi dalla nomina, predispose il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Il piano di liquidazione prevede, in particolare:

a) lo stato di consistenza dei beni di proprietà della comunità montana e l'individuazione di quelli privi di valore economico ai fini delle attività di liquidazione oggetto di trasferimento a

titolo gratuito alla Regione;

b) la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

c) la individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto della soppressione;

d) la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dalla comunità montana nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;

e) lo svolgimento delle altre attività inerenti la gestione ordinaria della comunità montana o comunque connesse alla sua liquidazione.

3. La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine al sub ingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al prosieguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.

4. Le cessioni e le alienazioni del patrimonio devono essere portate a compimento in un tempo non superiore a dodici mesi dalla data dell'atto di nomina del Commissario, salvo proroga disposta dalla Giunta regionale. Durante tale periodo il Commissario trasmette trimestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.

5. Al termine di ogni esercizio finanziario il Commissario presenta alla Giunta regionale i bilanci della gestione congiuntamente a una propria relazione.

6. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario presenta alla Giunta regionale il

bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.

7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.

8. Le deliberazioni adottate dal Commissario sono immediatamente esecutive. La Giunta regionale può pronunciarne l'annullamento, ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

9. Al termine della liquidazione, i rapporti giuridici non estinti dal Commissario sono trasferiti in capo ai comuni che costituiscono l'unione speciale di comuni e all'Agenzia forestale regionale, in ragione delle causali e delle rispettive competenze. Eventuali ulteriori situazioni debitorie restano a carico del comune o dei comuni che hanno concorso a determinarle, in quanto componenti della disciolta comunità montana.

Art. 66

(Relazione sulla liquidazione)

1. Entro due mesi dalla chiusura delle operazioni di liquidazione di ogni comunità montana di cui all'articolo 65, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sulle risultanze delle operazioni di liquidazione.

Art. 67

(Riordino consorzi di bonifica)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di revisione e modifica delle norme regionali in materia di bonifica. A tal fine la Giunta si attiene ai seguenti principi:

a) ridefinizione degli ambiti territoriali dei comprensori di bonifica che devono essere delimitati sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee ed idonei a consentire una valida dimensione gestionale;

b) individuazione di criteri e procedure per la predisposizione ed approvazione dei piani di classifica e dei piani di contribuenza, relativa alle funzioni private e pubbliche attribuite dalla legislazione statale;

c) riordino delle funzioni pubbliche di competenza dei consorzi di bonifica e conferimento di quelle regionali finalizzate alla bonifica e alla difesa del suolo alle unioni speciali di comuni;

d) disciplina delle funzioni regionali di vigilanza e controllo sulle attività e sul funzionamento dei consorzi di bonifica al fine di assicurare la massima efficienza degli stessi.

2. Nelle more dell'approvazione della legge di riordino, i consorzi di bonifica non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, pena il non trasferimento agli stessi di risorse regionali.

3. Fino al riordino delle funzioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, le unioni speciali di comuni esercitano le funzioni elencate nell'Allegato B della presente legge o direttamente o avvalendosi dell'Agenzia forestale regionale.

Art. 68
(Soppressione degli A.T.I.)

1. Entro il 31 dicembre 2011, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di soppressione degli A.T.I. di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 23/2007.

2. La Giunta regionale, nel predisporre la proposta di legge di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi:

a) sussidiarietà a livello di governo comunale, efficienza, economicità, semplificazione amministrativa;

b) definizione di un soggetto regolatore del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti dimensionato in un unico ambito territoriale regionale;

c) successione dei nuovi organismi nei rapporti giuridici in essere al momento della soppressione degli A.T.I..

Art. 69
(Dipendenti pubblici e impiegati forestali dell'Agenzia forestale regionale)

1. In fase di prima istituzione, senza che ciò costituisca presupposto giuridico di preferenza, l'Amministratore unico dell'Agenzia si avvale di personale messo a disposizione e individuato dai commissari liquidatori, di concerto con l'Amministratore unico stesso, fra il personale delle comunità montane, di comprovata esperienza e professionalità, appartenente alle categorie dei dipendenti pubblici e degli

impiegati forestali. Nel corso di tale fase l'Amministratore unico predispone il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), definisce ed adotta la dotazione organica, previa approvazione da parte della Giunta regionale e predispone successivamente gli atti propedeutici per le procedure di trasferimento del personale dalle comunità montane soppresse.

2. L'Amministratore unico, previa approvazione da parte della Giunta regionale, adotta avvisi di mobilità volontaria rivolti ai dipendenti pubblici delle comunità montane con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1 febbraio 2011, sulla base della dimensione quali/quantitativa ottimale stabilita nell'atto di approvazione della dotazione organica, garantendo in ogni caso l'equilibrio economico ed operativo dell'Agenzia.

3. Il personale inserito nelle graduatorie, ad esito delle procedure di mobilità volontaria di cui al comma 2, è trasferito nei ruoli dell'Agenzia con mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento, in quanto compatibile con le disposizioni vigenti.

4. Contestualmente al trasferimento dei dipendenti pubblici ai sensi del comma 3, sono trasferiti, previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, gli impiegati forestali alle dipendenze delle comunità montane con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1 febbraio 2011, con mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento.

Art. 70

(Operai dell’Agenzia forestale regionale)

1. Contestualmente al trasferimento del personale di cui all’articolo 69, è trasferito, previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, il personale operaio alle dipendenze delle comunità montane in servizio alla data del 1 febbraio 2011, già addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con mantenimento dello stesso trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento.

2. L’Amministratore unico, nel corso del primo anno dal trasferimento nei ruoli dell’Agenzia del personale operaio, predispone, previa approvazione da parte della Giunta regionale e previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, nonché delle disposizioni in merito stabilite dalla Giunta regionale, forme incentivanti, su base volontaria, per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o per l’esonero dal servizio, rivolte al personale operaio del comparto forestale cui sia riconosciuta invalidità, inidoneità al lavoro o idoneità con limitazioni o prescrizioni certificate, che incidono negativamente sullo svolgimento delle attività operative.

Art. 71

(Risorse umane dell’Agenzia forestale regionale)

1. L’Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, fatte salve le assunzioni disciplinate dagli articoli 69 e 70 e quelle obbligatorie ai sensi

della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), né può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza.

2. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili, amministrativi e contabili, personalmente l'Amministratore.

Art. 72

(Risorse umane delle unioni speciali di comuni)

1. A seguito della costituzione delle unioni speciali di comuni nei termini di cui all'articolo 11, i dipendenti delle comunità montane, non rientranti nel contingente di cui all'articolo 69, comma 3, transitano alle dipendenze dell'unione speciale di comuni, o del comune che ne faccia richiesta, nel rispetto dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), previo accordo con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali.

2. Al personale delle comunità montane trasferito ai sensi del comma 1 è mantenuto lo stesso stato giuridico e trattamento economico in godimento alla data del trasferimento, in quanto compatibile con le disposizioni vigenti.

Art. 73

(Controllo di attuazione)

1. La Giunta regionale, congiuntamente alle risultanze di cui all'articolo 20, comma 4, trasmette al Consiglio, dopo un anno dalla

nomina dell'Amministratore unico e successivamente con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta dall'Amministratore medesimo, in particolare per quanto riguarda le procedure di mobilità del personale delle Comunità montane.

Art. 74

(Criteri di ripartizione dei fondi per la gestione delle funzioni delle unioni speciali dei comuni)

1. I fondi per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle unioni speciali di comuni è ripartito dalla Giunta regionale, prevedendo una quota in parti uguali e la restante quota anche sulla base del territorio montano e della popolazione residente nelle zone montane.

Art. 75

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti agli articoli 13, 16 e 17 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni Istituzionali" per la parte precedentemente destinata dagli articoli 41, comma 1, lettera b) e 42, comma 1 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (cap. 718 e cap. 721) e dalla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (cap. 810 e cap. 820).

2. Agli interventi di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante utilizzo e corrispondente riduzione, delle dotazioni finanziarie disponibili nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" (cap. 4172).

3. Al finanziamento delle funzioni e compiti di cui all'articolo 19, conferiti all'Agenzia dalla Regione, si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nelle seguenti unità previsionali di base:

- 07.1.002 denominata “Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana” (cap. 4172) per le spese di funzionamento;
- 07.2.002 denominata “Interventi in materia di forestazione ed economia montana” (cap. 8330) per la realizzazione degli interventi.

4. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi concorrono altresì eventuali finanziamenti statali, dell'Unione europea o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.

5. In relazione alle somme progressivamente accertate si provvederà con legge di bilancio o con variazione dello stesso ad apportare le occorrenti variazioni al fine di integrare le dotazioni finanziarie degli stanziamenti previsti.

6. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 61 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata “Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana” (cap. 4150).

7. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 62 si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata “Gestione del patrimonio

agroforestale e bonifica montana” (cap. 4045).

8. L’entità della spesa destinata al finanziamento degli interventi del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

9. La Giunta regionale, a norma della vigente legge di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa.

TITOLO VI MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME

Art. 76 (Modificazioni a leggi regionali)

1. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole: “*comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.

2. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 13/2009, le parole: “*comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.

3. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituita dalla seguente:

“e) due Presidenti delle unioni speciali di comuni eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle unioni speciali di comuni di cui all’articolo 7, comma 4.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 20/2008, ovunque ricorrano le parole: *“comunità montane”* sono sostituite dalle seguenti: *“unioni speciali di comuni”*.

5. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 20/2008, le parole: *“Presidente di Comunità montana,”* sono soppresse.

6. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 (Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria) è abrogato.

7. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), le parole: *“comunità montane”* sono sostituite dalle seguenti: *“unioni speciali di comuni”*.

8. Al comma 5 dell’articolo 22 bis della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale), le parole: *“comunità montana”* sono sostituite dalle seguenti: *“unione speciale di comuni”*.

9. Al comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 27/2000, le parole: *“Comunità montane”* sono sostituite dalle seguenti: *“unioni speciali di comuni”*.

10. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Disciplina delle strade del Vino dell’Umbria), le parole: *“Comunità montana”* sono sostituite dalle

seguenti: “*unione speciale di comuni*”.

11. Alla rubrica dell’articolo 8 ed al comma 2 dello stesso articolo 8 della l.r. 38/1999, le parole “*Comunità montane*” sono sostituite dalle seguenti: “*unioni speciali di comuni*”.

12. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 (Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale “Monte Peglia e Selva di Meana”), le parole: “*omonima Comunità montana*” sono sostituite dalle seguenti: “*unione speciale di comuni competente*”.

13. Al comma 1 dell’articolo 4, della l.r. 29/1999, le parole: “*Comunità montana “Monte Peglia e Selva di Meana”*” sono sostituite dalle seguenti: “*unione speciale di comuni competente*”.

14. Ai commi 2, 5, 6 e 7 dell’articolo 4 della l.r. 29/1999, le parole: “*Comunità montana*” sono sostituite dalle seguenti: “*unione speciale di comuni*”.

15. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), le parole: “*, alla comunità montana competente per territorio*” sono soppresse ed al comma 7 le parole: “*La comunità montana*” sono sostituite dalle seguenti: “*Il comune*”.

16. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 28/1997, le parole: “*dalle Comunità montane e dai Comuni non facenti parte delle stesse*” sono sostituite dalle seguenti: “*dai comuni*”.

17. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 28/1997, le parole: “*Le Comunità montane ed i*” sono sostituite dalla seguente: “*T*”.

18. L'articolo 13 bis della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) è abrogato.

19. Al comma 1 dell'articolo 15 ter della l.r. 14/1997, le parole “, *alle comunità montane*” sono soppresse.

20. Dal momento dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 11, comma 1, l'articolo 4, comma 7, e l'articolo 50, commi 1, 2, 3 della l.r. 26/2009 non sono più applicabili.

Art. 77
(Norma finale)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento alle Comunità montane si intendono riferiti all'Agenzia forestale regionale o alle unioni speciali di comuni di cui all'articolo 8 della presente legge, in base alle funzioni o ai compiti a cui le disposizioni stesse intendono riferirsi.

Art. 78
(Norma di abrogazione)

1. La legge regionale 28 agosto 1995, n. 40 (Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale) è abrogata.

2. Il Capo I del Titolo I e il Capo I del Titolo II della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse) sono abrogati.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 23 dicembre 2011

MARINI

ALLEGATO A

Articolo 9, comma 1

Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni

Funzioni in materia di politiche sociali

- a) funzioni attribuite agli A.T.I. ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali).

Funzioni in materia di turismo

- a) informazione e accoglienza turistica, sulla base di indirizzi, criteri e standard stabiliti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) della l.r. 18/2006. Al fine di garantire omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, alla Regione compete il coordinamento, anche tecnico, delle funzioni, ivi compresa la definizione della consistenza e della dislocazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica di area vasta;
- b) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili, acquisiti dai comuni, sul movimento turistico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. e), punto 1 della l.r. 18/2006;
- c) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive e conseguente rilascio dei cartellini vidimati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. e), punto 2 della l.r. 18/2006;
- d) raccolta e redazione delle informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;
- e) vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. f) e g) della l.r. 18/2006, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo;
- f) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica locale, approvati dalla Giunta regionale ed espressamente affidati all'unione speciale di comuni.

Funzioni in materia di boschi e di terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

- a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia);
- b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi;

- c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;
- d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni;
- e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 3, della l.r. 28/2001, come modificata dalla presente legge;
- f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all'articolo 15 della l.r. 28/2001;
- g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della l.r. 28/2001;
- h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;
- i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico;
- j) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.

Funzioni in materia agricola

- a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;
- b) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36;
- c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'articolo 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30;
- e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;
- f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 7, comma 2 e dall'articolo 8 del Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;

- g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
- h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61;
- j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1234 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- k) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290;
- l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39;
- m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59;
- n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Funzioni in materia di funghi e tartufi

- a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge;
- b) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II della l.r. 12/2000 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della medesima legge;
- c) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6;
- d) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 6/1994;
- e) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della l.r. 6/1994;
- f) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della l.r. n. 6/1994;
- g) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 6/1994;
- h) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 6/1994;
- i) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della l.r. 6/1994;

- j) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 6/1994;
- k) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 6/1994.

ALLEGATO B
Articolo 67, comma 3

Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni


Funzioni in materia di bonifica (l.r. 30/2004 e s.m. e i.) nei territori ove non operano i consorzi di bonifica

- a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;
- b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933;
- c) le opere di difesa idrogeologica;
- d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
- f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- g) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
- i) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- j) gli interventi e le opere di riordino fondiario.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Tomassoni, deliberazioni 26 luglio 2011, n. 808 e 4 ottobre 2011, n. 1132, atti consiliari nn. 558 e 558/BIS (IX Legislatura);
- assegnati per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari”, per competenza in sede referente, e II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali”, per competenza in sede consultiva, il 2 agosto 2011;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 7 dicembre 2011, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Locchi per la maggioranza e dal consigliere Lignani Marchesani per la minoranza (Atto n. 558/TER);
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 19 dicembre 2011, deliberazione n. 111.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo,
risorse finanziarie, umane e strumentali

Servizio Segreteria della Giunta regionale

Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze,
atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale

L.R. 23 dicembre 2011, n. 18

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 1, comma 1:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo dell’art. 117, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248), è il seguente:

«Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

Note all'art. 2, commi 1 e 2:

- La legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32.
- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1).
Il testo dell'art. 32 è il seguente:

«Art. 32
Enti, agenzie ed aziende.

1. La Regione, per lo svolgimento di attività e di servizi di carattere tecnico e operativo, disciplina con legge la istituzione di enti, agenzie ed aziende speciali, soggetti alla vigilanza ed al controllo di gestione degli organi regionali.».

Nota all'art. 3, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” (pubblicata nella G.U. 6 maggio 2009, n. 103):

«Art. 21.
(Norme transitorie per gli enti locali)

1. In sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 recano norme transitorie per gli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel processo di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, al finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle regioni, nonché agli oneri derivanti dall'eventuale ridefinizione dei contenuti delle funzioni svolte dagli stessi alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, provvedono lo Stato o le regioni, determinando contestualmente adeguate forme di copertura finanziaria coerenti con i principi della presente legge;

b) garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), e che si effettui una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata;

c) considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovradotati;

d) determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 16, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;

e) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili all'esercizio delle funzioni fondamentali e per le altre spese. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali:

1) il fabbisogno delle funzioni di comuni e province è finanziato considerando l'80 per cento delle spese come fondamentali ed il 20 per cento di esse come non fondamentali, ai sensi del comma 2;

2) per comuni e province l'80 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali, e dal fondo perequativo; il 20 per cento delle spese di cui al numero 1) è finanziato dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, ivi comprese le compartecipazioni a tributi regionali, e dal fondo perequativo;

3) ai fini del numero 2) si prende a riferimento l'ultimo bilancio certificato a rendiconto, alla data di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 2;

f) specificazione del termine da cui decorre il periodo di cinque anni di cui alla lettera e).

2. Ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

3. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

4. Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;

c) funzioni nel campo dei trasporti;

d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;

e) funzioni nel campo della tutela ambientale;

f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

5. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano la possibilità che l'elenco delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 sia adeguato attraverso accordi tra Stato, regioni, province e comuni, da concludere in sede di Conferenza unificata.».

Nota all'art. 4:

- La legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, è pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15.

Il testo vigente dell'art. 58, comma 1, lett. d), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 58

Funzioni e compiti riservati alla Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

Omissis.

d) all'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione delle aree naturali protette di ambito interprovinciale e di ambito provinciale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8 della L.R. 3 marzo 1995, n. 9, nonché, nei casi previsti dalla stessa legge, all'approvazione degli atti adottati dal medesimo soggetto e all'esercizio dei poteri di vigilanza;

Omissis.».

Nota all'art. 5:

- Per la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, si veda la nota all'art. 4.

Nota all'art. 6:

- Il testo vigente dell'art. 68, commi 1, lett. g) ed l) e 3 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (si veda la nota all'art. 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 68

Funzioni e compiti conferiti alle province.

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, di cui agli articoli 86 e 89 decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:

Omissis.

g) alla progettazione, alla realizzazione di opere idrauliche di qualsiasi natura, sulla base di programmi annuali predisposti d'intesa con la Regione;

Omissis.

l) alla gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;

Omissis.

3. Le province, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), g) e l), nei comprensori di bonifica individuati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), si avvalgono, di norma, dell'Agenzia forestale regionale o dei consorzi di bonifica.».

Nota all'art. 7:

- Il testo vigente degli artt. 2, comma 1, 5, commi 3 e 4, 8, 9, commi 2, lett. a), b) e c)

e 3 bis, 12, comma 6, 13, comma 1, 14, comma 2, 16, comma 3 e 19, comma 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante “Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13), come modificata ed integrata dalle leggi regionali 2 marzo 1999, n. 3 (in B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), 24 marzo 2000, n. 27 (in S.S. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), 23 luglio 2007, n. 24 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 1° agosto 2007, n. 34), 23 dicembre 2010, n. 27 (in B.U.R. 29 dicembre 2010, n. 61) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2
Modalità di attuazione.

1. Per il perseguimento delle finalità generali che precedono, la Regione agisce in coordinamento con le iniziative dello Stato e dei suoi Enti ed Aziende, operanti sul territorio regionale e favorisce la cooperazione con le Province, i Comuni le *unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale* e gli altri Enti ed Istituti interessati, anche mediante la definizione di accordi di programma, convenzioni, protocolli d'intesa.
Omissis.

Art. 5
Piano regionale delle Aree naturali protette.

Omissis.
3. Il piano regionale delle Aree naturali protette, definito con la partecipazione delle Province, delle *unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale* e dei Comuni, è approvato dal Consiglio regionale ed indica ed individua i territori ove realizzare Aree naturali protette.
4. Il piano regionale individua e classifica altresì le aree naturali di interesse locale, per le quali le Amministrazioni provinciali, sentiti i Comuni e le *unioni speciali di comuni* competenti, hanno deliberato di istituire Aree naturali protette di interesse provinciale ed i Comuni Aree naturali protette di loro interesse con richiesta di inserimento nel piano regionale. L'inserimento nel piano stesso, con la classificazione delle aree naturali protette di interesse provinciale e comunale, è predisposto dalla Giunta regionale in base a valutazione di merito della proposta pervenuta.
Omissis.

Art. 8
Individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta.

1. L'individuazione del soggetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), avviene tra i seguenti:
a) *l'unione speciale di comuni di cui alla normativa regionale, nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta. Nel caso in cui il territorio dell'Area naturale protetta sia ricompreso in più di un'unione speciale di comuni, il soggetto gestore è l'unione nella quale è presente la superficie più estesa;*
b) il Comune nel cui territorio sia ricompreso l'intero territorio dell'Area naturale protetta.
2. I soggetti di cui al comma 1, si avvalgono della Comunità dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 9, comma 1, quale organo consultivo e propositivo, per l'adozione degli atti di propria competenza.

Art. 9
Comunità dell'Area naturale protetta.

Omissis.

2. La Comunità dell'Area naturale protetta è costituita:
a) dal Presidente della Provincia nella quale è ricompresa la parte più estesa della superficie dell'Area naturale protetta;
b) dai sindaci dei comuni compresi nell'Area naturale protetta, costituiti all'uopo in conferenza;
c) dal Presidente dell'unione speciale di comuni, nell'ipotesi di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 8;

Omissis.

3-bis. Il soggetto gestore, su proposta vincolante della Comunità dell'Area naturale protetta, adotta le deliberazioni relative alla attività di programmazione e di indirizzo dell'Area naturale protetta.

Omissis.

Art. 12

Piano dell'Area naturale protetta.

Omissis.

6. Il piano dell'Area naturale protetta è approvato dalla *Giunta regionale*, in via definitiva.

Omissis.

Art. 13

Piano pluriennale economico e sociale.

1. Contemporaneamente al piano per l'Area naturale protetta il soggetto gestore predispone il piano pluriennale economico e sociale, lo sottopone al parere della Comunità del parco e lo adotta poi nelle stesse forme e termini previsti al precedente art. 12, comma 5. Il piano pluriennale economico e sociale è approvato dalla *Giunta regionale* insieme al piano per l'Area naturale protetta.

Omissis.

Art. 14

Regolamento dell'Area naturale protetta.

Omissis.

2. Il regolamento dell'Area naturale protetta e le relative modifiche sono adottati con le stesse procedure del piano di cui al precedente art. 12 ed approvati in via definitiva dalla *Giunta regionale*, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento.

Omissis.

Art. 16

Gestione del piano e del regolamento dell'Area naturale protetta.

Omissis.

3. Al fine di assicurare la prevalenza del piano dell'area naturale protetta regionale sui piani paesistici sui piani territoriali ed urbanistici stabilita dall'art. 25 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e recepita all'art. 12 comma 9 della precedente legge, le concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno della Area stessa di competenza dei Comuni, di altri Enti locali territoriali o di altre Autorità amministrative sono rilasciate soltanto se conformi al piano dell'Area naturale ed al relativo regolamento. L'Ente locale territoriale competente prima del rilascio delle precitate concessioni o autorizzazioni, verifica la conformità delle stesse al piano dell'Area naturale protetta ed al relativo regolamento e dichiara formalmente tale conformità nell'atto amministrativo di autorizzazione dandone contestuale comunicazione al soggetto gestore. L'Ente locale territoriale competente prima del rilascio delle precitate concessioni o autorizzazioni deve acquisire dal soggetto gestore dell'Area stessa il preventivo nulla-osta che è

reso entro 30 giorni dalla sua richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intende come rilasciato.

Omissis.

Art. 19
Relazioni annuali.

Omissis.

2. La relazione di cui al precedente comma 1 è inviata al Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni dei soggetti gestori, redige una relazione generale riassuntiva, che illustra l'attività complessiva in materia di Aree naturali protette. La relazione riassuntiva è inviata al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.».

Nota all'art. 8, comma 2:

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 settembre 2000, n. 227.

Nota all'art. 9, comma 2:

- La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, recante “Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2009, n. 58.

Nota all'art. 10, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (si veda la nota all'art. 8, comma 2):

«32.

Unioni di comuni.

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni

competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.».

Nota all'art. 11, comma 2:

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (si vedano le note all'art. 2, commi 1 e 2), è il seguente:

«Art. 16
Potere sostitutivo.

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 27 dello Statuto regionale, nelle materie di competenza legislativa, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, secondo le modalità e le garanzie di cui al comma 2.

2. Il potere sostitutivo di cui al comma 1 è esercitato dalla Giunta regionale, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, previa diffida all'ente inadempiente, con fissazione di un congruo termine per provvedere non inferiore comunque ai sessanta giorni.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta gli atti necessari, sentito il Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale.».

Note all'art. 12, commi 1 e 2:

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176):

«Art. 5
Economie negli Organi costituzionali, di governo
e negli apparati politici

Omissis.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità

montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
Omissis.».

- Per la legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, si vedano le note all'art. 2, commi 1 e 2.
- Per la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, si veda la nota all'art. 9, comma 2.

Note all'art. 14, comma 2:

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (si vedano le note all'art. 2, commi 1 e 2), è il seguente:

«Art. 15
Poteri di indirizzo e coordinamento.

1. La Regione esercita poteri di indirizzo e coordinamento al fine di assicurare livelli minimi ed uniformi nell'esercizio delle funzioni da essa conferite agli enti locali.
2. Le funzioni di cui al comma 1, sono esercitate, fuori dei casi nei quali sia previsto che si provveda con legge, mediante deliberazione della Giunta regionale.».

- Per il testo dell'art. 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, si veda la nota all'art. 11, comma 2.

Note all'art. 15:

- Si riporta il testo dell'art. 14, commi 28 e 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (si vedano le note all'art. 12, commi 1 e 2), come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 6 luglio 2011, n. 155), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16 luglio 2011, n. 164) e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216):

«Art. 14
Patto di stabilità interno ed altre disposizioni
sugli enti territoriali

Omissis.

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

Omissis.

31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma

associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

[c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.]

Omissis.».

- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 6 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (pubblicato nella G.U. 13 agosto 2011, n. 188), come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216):

«Art. 16

Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali

Omissis.

6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.

Omissis.».

- Per il testo dell'art. 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si veda la nota all'art. 3, comma 1.

Nota all'art. 19, comma 2, lett. n):

- La legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, recante “Norme in materia di bonifica” (pubblicata nel B.U.R. 31 dicembre 2004, n. 57), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 22 dicembre 2005, n. 29 (in B.U.R. 4 gennaio 2006, n. 1), 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), 13 novembre 2008, n. 16 (in S.S. al B.U.R. 14 novembre 2008, n. 52) e 11 novembre 2009, n. 22 (in S.S. al B.U.R. 12 novembre 2009, n. 51).

Nota all'art. 24, comma 1:

- La legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante “Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi”, è pubblicata nel B.U.R. 29 marzo 1995, n. 16, E.S..

Nota all'art. 26, comma 2:

- La legge regionale 22 luglio 2011, n. 7, recante “Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”, è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 27 luglio 2011, n. 32.

Nota all'art. 29:

- La legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, recante “Testo unico regionale per le foreste” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 15 aprile 2009, n. 9 (in B.U.R. 22 aprile 2009, n. 18) e 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41) e dalla presente legge.

Nota all'art. 30:

- Il testo vigente dell'art. 18, comma 1 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 29), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18
Comitato regionale consultivo.

1. Il Comitato, nominato con decreto del presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ha sede presso la Giunta regionale ed è composto da:

- a) due rappresentanti del Servizio regionale programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, di cui uno con funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante del Servizio regionale protezione civile e prevenzione dai rischi;
 - c) un rappresentante dell'ANCI;
 - c bis) un rappresentante dell'Agenzia forestale regionale;
 - d) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
 - e) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - f) un rappresentante della Prefettura di Perugia;
 - g) un rappresentante della Prefettura di Terni;
 - h) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette;
 - i) un rappresentante della Provincia di Perugia;
 - j) un rappresentante della Provincia di Terni.
- Omissis.*».

Nota all'art. 31:

- Il testo vigente dell'art. 20, commi 2 bis e 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 29), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 20
Piano regionale di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Omissis.

2-bis. Per l'attuazione del Piano regionale di cui al comma 1, il dirigente del Servizio regionale competente approva entro il 31 maggio di ogni anno le procedure operative che comprendono:

- a) una analisi storica e statistica dei dati con particolare riferimento all'anno precedente;
- b) lo schema base di operatività delle squadre operative *antincendi boschivi*;
- c) il modello organizzativo e le procedure;
- d) l'individuazione delle esigenze formative e relativa programmazione;
- e) le attività informative;
- f) le previsioni economico-finanziarie;
- g) gli allegati grafici relativi ai dati di cui alla lettera a).

3. Il Piano regionale individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
 - b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
 - c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
 - d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
 - e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
 - f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio di cui alle lettere c) e d);
 - g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
 - h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
 - i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
 - l) le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
 - m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
 - n) le attività informative;
 - o) la previsione della spesa complessiva delle attività previste nello stesso, con riferimento alla spesa complessiva sostenuta nei tre anni precedenti, nonché le modalità di assegnazione di un premio incentivante per gli operatori anticendi boschivi come previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353;
 - p) i soggetti coinvolti a diverso titolo, i relativi ruoli nell'ambito dell'organizzazione delle attività anticendi boschivi e ne stabilisce le modalità di attivazione;
 - [q) *le Comunità montane che operano nei comuni non ricompresi in alcuna di esse, al fine della lotta attiva contro gli incendi boschivi;*] *Soppressa.*
 - r) la struttura, l'aggiornamento ed il miglioramento degli archivi e delle funzionalità del Sistema informativo anticendi boschivi integrato (S.I.A.I.B.I.) di cui al comma 4 dell'art. 25.
- Omissis.*».

Nota all'art. 32:

- Il testo vigente dell'art. 22 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 29), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 22
Volontari.

1. La Giunta regionale, promuove la stipula di convenzioni tra l'*Agenzia forestale regionale* e le associazioni di volontariato, in conformità alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e tra l'*Agenzia forestale regionale* e i comuni, al fine di assicurare l'intervento di squadre volontarie nell'ambito delle attività previste dal Piano di cui all'art. 20.».

Nota all'art. 33:

- Per la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 29.

Nota all'art. 34:

- Il testo vigente dell'art. 27, comma 2 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 29), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 27
Programma annuale.

Omissis.

2. Il Programma individua gli indirizzi operativi cui *deve attenersi l'Agenzia forestale regionale* nella predisposizione dei progetti esecutivi finanziati dalla Regione, con riferimento anche agli interventi da realizzare nell'ambito del patrimonio agro - forestale di proprietà pubblica di cui al capo terzo.».

Nota all'art. 35:

- Per la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 29.

Nota all'art. 36:

- Per la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 29.

Nota all'art. 37:

- Per la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 29.

Nota all'art. 38:

- Il testo vigente dell'art. 31, comma 2 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 29), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 31
Amministrazione e gestione del patrimonio agroforestale.

Omissis.

2. La gestione viene effettuata sulla base di piani di gestione di durata minima decennale, redatti in conformità al P.F.R. ed agli indirizzi fissati dalla Giunta regionale.
Omissis.».

Nota all'art. 39:

- Il testo vigente dell'art. 32, comma 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 29), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32
Sostegno e sostituzione.

3. Nel regolamento sono indicati i casi e le modalità nei quali *Agenzia forestale regionale* può sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di degrado, tali da poter arrecare pregiudizio al patrimonio forestale limitrofo. Gli eventuali ricavi derivanti dall'esecuzione di detti interventi devono essere riutilizzati in interventi di pianificazione e miglioramento dei boschi.».

Nota all'art. 40:

- Per la legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, si veda la nota all'art. 29.

Nota all'art. 41:

- Il testo vigente dell'art. 42 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 29), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 42
Finanziamento di iniziative naturalistiche.

1. Al finanziamento delle iniziative naturalistiche previste dall'art. 16, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'unità previsionale di base 7.2.002 denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana" del bilancio regionale di previsione 2001.

[2. *Le risorse disponibili nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agroforestale e bonifica montana" del bilancio regionale di previsione 2001, per gli interventi di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, confluiscono nella unità previsionale di base 7.2.002 denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana" per gli interventi di cui al comma 1.] Abrogato.*».

Nota all'art. 42:

- Il testo vigente dell'art. 43, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 29), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 43
Finanziamento del Piano regionale di prevenzione ed estinzione degli incendi.
Criteri di erogazione e di rendicontazione.

1. Al finanziamento del Piano regionale di cui all'art. 20, compresi gli interventi di spegnimento effettuati dall'*Agenzia forestale regionale*, si provvede con gli stanziamenti previsti per la legge regionale 4 agosto 1987, n. 37, nell'unità previsionale di base 7.1.001 denominata "Attività di prevenzione e repressione degli incendi" del bilancio regionale di previsione 2001.
2. I fondi assegnati all'*Agenzia forestale regionale* possono essere erogati in acconto fino ad un massimo dell'ottantacinque per cento del loro ammontare complessivo.
3. Il rimborso all'*Agenzia forestale regionale* è determinato in via definitiva sulla base della spesa rendicontata, riconosciuta ammissibile.
Omissis.».

Nota all'art. 43:

- Il testo vigente dell'art. 45 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (si veda la nota all'art. 29), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 45
Finanziamento degli interventi delegati in attuazione
del Piano forestale regionale.

1. I programmi di cui all'art. 29 sono finanziati dal fondo per gli interventi delle Comunità montane, istituito con legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, e collocato nella unità previsionale di base 7.2.002 denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana" del bilancio regionale di previsione 2001.».

Nota all'art. 44:

- Il testo vigente dell'art. 3, commi 2 e 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si veda la nota all'art. 19, comma 2, lett. n)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3
Modifica degli ambiti territoriali.

Omissis.

2. Le proposte della Giunta regionale, sono preadottate dalla stessa e trasmesse alle province e ai *comuni* competenti per territorio, nonché ai consorzi di bonifica, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.

Omissis.

4. La deliberazione di approvazione del Consiglio regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione - BUR. La cartografia relativa è depositata presso la struttura regionale competente, le province e i *comuni* competenti per territorio, nonché presso la sede del consorzio interessato.

Omissis.».

Nota all'art. 45:

- Il testo vigente dell'art. 4, commi 2 e 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si veda la nota all'art. 19, comma 2, lett. n)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4
Enti competenti.

Omissis.

2. Nei comprensori di bonifica ove non sono istituiti e operanti consorzi di bonifica le funzioni relative, compresa l'emissione dei ruoli per il recupero delle spese inerenti i servizi prestati, sono esercitate *dalle unioni speciali di comuni*.

[3. *Nel territorio del comune di Perugia le funzioni in materia di bonifica sono esercitate dalla comunità montana competente sulla parte prevalente del comprensorio «Trasimeno-Medio Tevere-Nestore».*] *Abrogato.*».

Nota all'art. 46:

- Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si veda la nota all'art. 19, comma 2, lett. n)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6
Opere a carico pubblico.

1. Gli interventi di cui all'articolo 5 sono affidati ai consorzi di bonifica o *alle unioni speciali di comuni*, ai sensi dell'articolo 4, e dichiarati di preminente interesse regionale dal programma regionale di cui all'articolo 8 o con deliberazione della Giunta regionale. Le opere relative sono classificate come pubbliche.

2. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza dei consorzi di bonifica o *delle unioni speciali di comuni* e dichiarati di preminente interesse regionale con il programma regionale di cui all'articolo 8, o con deliberazione della Giunta regionale, ovvero dichiarati di preminente interesse nazionale, sono a totale carico pubblico. Per gli stessi vale quanto previsto all'articolo 9, comma 3.».

Nota all'art. 47:

- Il testo vigente dell'art. 8, comma 3, lett. a) della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si veda la nota all'art. 19, comma 2, lett. n)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8
Programma regionale per la bonifica.

Omissis.

3. Il programma pluriennale, in particolare:

a) stabilisce in via generale gli interventi e le azioni degli enti locali territoriali considerate di preminente interesse regionale, già individuate nei piani di bacino e di tutela delle acque e nella programmazione regionale, da affidare ai consorzi di bonifica o *alle unioni speciali di comuni*, ai sensi dell'articolo 4;

Omissis.

Nota all'art. 48:

- Il testo vigente dell'art. 9, commi 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si veda la nota all'art. 19, comma 2, lett. n)), come modificato dalla

presente legge, è il seguente:

«Art. 9

Piano di bonifica, tutela e valorizzazione.

Omissis.

4. La proposta di piano di bonifica è predisposta e deliberata da ciascun consorzio di bonifica, o dalle *unioni speciali di comuni* negli ambiti territoriali nei quali il consorzio non è costituito, nel rispetto del programma pluriennale di cui all'articolo 8 e del piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP.

[5. *La proposta di piano di bonifica del comprensorio «Trasimeno-Medio Tevere-Nestore» è predisposta e deliberata dalla comunità montana competente nella parte prevalente dell'ambito territoriale.*] *Abrogato.*

6. Laddove esistono i consorzi di bonifica, la proposta di piano di bonifica è trasmessa ai comuni ricadenti nel comprensorio ai fini dell'acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente detto termine il parere è da intendersi come acquisito in senso favorevole.

7. La proposta di piano di bonifica è trasmessa alla Giunta regionale, che provvede alla sua adozione.

8. Il piano di bonifica adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di bonifica per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, negli albi dei comuni interessati e dei consorzi di bonifica, anche con pubblici manifesti da affiggere a cura dei consorzi stessi. Entro lo stesso termine la Giunta regionale attiva la partecipazione pubblica sull'atto. Entro trenta giorni dalla scadenza della data dell'ultima pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, la quale, entro i quarantacinque giorni successivi, procede all'esame delle osservazioni, all'approvazione del piano di bonifica e alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Omissis.».

Nota all'art. 49:

- Il testo vigente dell'art. 10, commi 1 e 2, lett. e) della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si veda la nota all'art. 19, comma 2, lett. n)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10

Finanziamento.

1. La Regione eroga contributi ai consorzi di bonifica e *alle unioni speciali di comuni* per la predisposizione dei piani di bonifica, nonché contributi ai consorzi di bonifica per la predisposizione dei piani di classifica di cui all'articolo 19.

2. I fondi necessari alla realizzazione delle opere ricomprese nei piani di bonifica sono reperiti attraverso:

Omissis.

e) i finanziamenti della Regione, delle autorità di bacino, delle province e dei comuni per la realizzazione degli interventi affidati ai consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 12;

Omissis.».

Nota all'art. 50:

- Il testo vigente dell'art. 12, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 23 dicembre 2004,

n. 30 (si veda la nota all'art. 19, comma 2, lett. n)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12
Funzioni.

Omissis.

2. La progettazione e la realizzazione di azioni e attività che rientrano tra quelle di cui all'articolo 5 sono inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei piani di bacino, di cui all'articolo 31 della L. n. 183/1989 e sono affidate ai consorzi di bonifica o alle *unioni speciali di comuni*, ai sensi dell'articolo 4.

Omissis.

4. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica o alle *unioni speciali di comuni* la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la manutenzione, previsti nei piani di bacino di cui all'articolo 3 della L. n. 183/1989, dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della medesima legge.

5. *Le province e i comuni possono affidare ai consorzi di bonifica o all'Agenzia forestale regionale, assumendo i relativi oneri, la progettazione e la realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi conferite dalla Regione.».*

Nota all'art. 51:

- Il testo vigente dell'art. 14, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si veda la nota all'art. 19, comma 2, lett. n)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14
Assemblea dei consorziati.

1. L'Assemblea è divisa in due sezioni elettorali:

Omissis.

b) alla seconda sezione appartengono i legali rappresentanti dei comuni ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica, o loro delegati.

Omissis.».

Nota all'art. 52:

- Il testo vigente dell'art. 15, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si veda la nota all'art. 19, comma 2, lett. n)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15
Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni, è composto di nove membri, di cui sette eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea e due eletti dai comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale.

Omissis.».

Nota all'art. 53:

- Il testo vigente dell'art. 19, comma 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si veda la nota all'art. 19, comma 2, lett. n)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19
Piano di classifica.

Omissis.

6. Ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, i consorzi di bonifica e le *unioni speciali di comuni*, con riferimento alle opere la cui realizzazione va loro affidata in concessione, sono individuati quali titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.».

Nota all'art. 54:

- Il testo vigente dell'art. 21, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si veda la nota all'art. 19, comma 2, lett. n)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 21
Immobili serviti da pubblica fognatura.

Omissis.

3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 27 della L. n. 36/1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli *A.T.I.* ed i consorzi di bonifica.».

Nota all'art. 55:

- Il testo vigente dell'art. 22, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si veda la nota all'art. 19, comma 2, lett. n)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 22
Concertazione e accordi di programma.

Omissis.

2. I consorzi di bonifica possono stipulare intese e convenzioni con le province, i comuni e le *unioni speciali di comuni* competenti per territorio, nonché con gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali - ATO, costituiti a norma della L. n. 36/1994, per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere, sino a un importo massimo di cinquecentomila euro e per il conseguimento di obiettivi comuni.

Omissis.».

Nota all'art. 56:

- Il testo vigente dell'art. 24, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si veda la nota all'art. 19, comma 2, lett. n)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 24
Informazione e trasparenza.

Omissis.

2. I consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti mediante avvisi sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie sugli albi pretori dei comuni, delle province e delle *unioni speciali di comuni* e ogni altra forma anche telematica ritenuta idonea.

Omissis.».

Nota all'art. 57:

- Il testo vigente dell'art. 27, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (si veda la nota all'art. 19, comma 2, lett. n)), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 27
Norme transitorie e di prima applicazione.

Omissis.

2. Nelle more dell'approvazione del programma pluriennale di cui al comma 1 e dei relativi piani di bonifica, gli interventi di bonifica sono approvati dalla Giunta regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dai consorzi di bonifica o dalle *unioni speciali di comuni*.

Omissis.».

Nota all'art. 58:

- La legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12, recante “Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati” (pubblicata nel B.U.R. 25 febbraio 2000, n. 9, E.S.), è stata modificata ed integrata dalla legge regionale 17 dicembre 2002, n. 34 (in B.U.R. 24 dicembre 2002, n. 58) e dalla presente legge.

Nota all'art. 59:

- La legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, recante “Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi” (pubblicata nel B.U.R. 16 marzo 1994, n. 11), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 26 marzo 1997, n. 10 (in B.U.R. 2 aprile 1997, n. 17), 5 novembre 1997, n. 34 (in B.U.R. 12 novembre 1997, n. 56), 26 maggio 2004, n. 8 (in B.U.R. 9 giugno 2004, n. 24), 5 marzo 2009, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10, E.S.) e dalla presente legge.

Note all'art. 60, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 44 della Costituzione della Repubblica italiana (si veda la nota all'art. 1, comma 1):

«44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.».

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 2, commi 1 e 2), è il seguente:

«Art. 11

Ambiente, cultura e turismo.

1. La Regione riconosce l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale quali beni essenziali della collettività e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

2. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale, idrico e forestale. Assicura la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali ed animali di carattere autoctono.

3. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesistico umbro.

4. La Regione promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.

5. La Regione promuove e sostiene l'attività agricola.

6. La Regione assicura la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture, diretti a favorire lo sviluppo della comunità regionale, in armonia con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle risorse naturali, culturali e paesistiche.

7. La Regione, anche favorendo processi di aggregazione sociale, opera al fine di impedire lo spopolamento del territorio.

8. La Regione assume tra le proprie finalità la qualificazione dell'ambiente urbano, favorendo a tal fine il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici.».

Nota all'art. 65, comma 8:

- Si riporta il testo dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), come aggiunto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42):

«21-nonies.

Annullamento d'ufficio.

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.».

Nota all'art. 68, comma 1:

- Il testo dell'art. 17, comma 1 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (si vedano le note all'art. 2, commi 1 e 2), è il seguente:

«Art. 17

Ambiti territoriali ottimali per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale.

1. Le funzioni di più enti, consorzi, associazioni, conferenze e/o organismi comunque denominati composti dai Comuni e/o partecipati dagli enti locali, ovvero ai quali partecipano di diritto i Sindaci, istituiti in ambito provinciale o sub-provinciale sulla base di leggi regionali in particolare in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti, ciclo idrico integrato, turismo, sono unificate in capo ad un unico organismo, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, denominato Ambito Territoriale Integrato, di seguito A.T.I. *Omissis.*».

Nota all'art. 71, comma 1:

- La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 23 marzo 1999, n. 68.

Nota all'art. 72, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 maggio 2001, n. 106):

«31.

Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.».

Note all'art. 75, commi 1 e 8:

- La legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, recante “Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 ottobre 2003, n. 42), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 19 giugno 2006, n. 9 (in B.U.R. 23 giugno 2006, n. 30, E.S.), 23 luglio 2007, n. 24 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 1° agosto 2007, n. 34), 12 giugno 2008, n. 10 (in B.U.R. 18 giugno 2008,

n. 29) e 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41).

Il testo degli artt. 41, comma 1, lett. a) e b) e 42, comma 1 è il seguente:

«Art. 41

Finanziamento delle Comunità montane.

1. Al finanziamento delle attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) quando non diversamente specificato e nel rispetto della L.R. n. 28/2001, si fa fronte rispettivamente con le seguenti risorse:

a) "Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane" allocato nella unità previsionale di base 07.1.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana" (cap. 4172);

b) fondi per le spese di personale e di funzionamento relative a funzioni e compiti amministrativi trasferiti alle Comunità montane, allocati nella unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Relazioni istituzionali" (cap. 718/1021-718/1022);

Omissis.

Art. 42

Finanziamento delle incentivazioni alle forme associative.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti negli articoli 29 e 33 della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 258.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Relazioni istituzionali".

Omissis.».

- La legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 1° agosto 2007, n. 34.
- La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 15 marzo 2000, n. 14), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.), 9 luglio 2007, n. 23 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8) e 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15).

Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) è il seguente:

«Art. 27

Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui

quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».

Note all'art. 76:

- Il testo vigente degli artt. 13, comma 3 e 21, comma 1 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13, recante “Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” (pubblicata nel B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13
Procedimento di formazione, adozione e approvazione
del Piano Urbanistico Strategico Territoriale.

Omissis.

3. La Giunta regionale invia il documento preliminare del PUST alle province, ai comuni e alle *unioni speciali di comuni* al fine dell'indizione delle conferenze istituzionali di copianificazione, alle quali partecipano la Regione, le province, i comuni e le *unioni speciali di comuni*.

Omissis.

Art. 21
Adeguamento degli strumenti di pianificazione
al Piano Paesaggistico Regionale.

1. Le province, le *unioni speciali di comuni* e i soggetti gestori delle aree naturali protette conformano i rispettivi piani e programmi al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori ad un anno dall'approvazione del medesimo PPR.

Omissis.».

- Il testo vigente degli artt. 6, comma 3, lett. e), 7, comma 4 e 10, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20, recante “Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali” (pubblicata nel B.U.R. 24 dicembre 2008, n. 59), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6
Composizione e sede.

Omissis.

3. Sono membri elettivi:

Omissis.

e) *due Presidenti delle unioni speciali di comuni eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle unioni speciali di comuni di cui all'articolo 7, comma 4.*

Omissis.

Art. 7
Modalità di elezione.

Omissis.

4. I Presidenti delle *unioni speciali di comuni*, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e) sono eletti, con voto diretto e segreto, da un'assemblea costituita dai Presidenti delle *unioni speciali di comuni*, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

Omissis.

Art. 10

Rinnovo e decadenza.

Omissis.

2. I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere provinciale e Consigliere comunale.

Omissis.».

- Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24, recante "Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 11 dicembre 2002, n. 54), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

Tipologia degli interventi.

1. Ai sensi della presente legge, sono concessi finanziamenti sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, ai beneficiari individuati all'articolo 5, con riferimento alle seguenti attività:

a) acquisto arnie;

b) acquisto macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, con l'esclusione degli automezzi;

c) adeguamento igienico sanitario di locali destinati alla lavorazione del miele;

d) programmi di selezione, produzione e distribuzione di api regine di razza mellifera ligustica;

e) programmi di entomoimpollinazione di colture arboree ed erbacee di interesse agrario;

f) programmi di diffusione sul territorio regionale di piante arboree, arbustive ed erbacee mellifere;

g) programmi di assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria, per il risanamento e la profilassi delle malattie;

h) azioni di promozione di prodotti apicoli;

i) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli apiari, svolti in attuazione di programmi di intervento concordati con le unità sanitarie locali e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;

l) programmi di aggiornamento per gli apicoltori;

m) programmi di sperimentazione e diffusione di nuove tecniche in apicoltura.

2. La percentuale del contributo previsto dal comma 1 può essere elevata sino ad un massimo del novanta per cento con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m).

3. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari i procedimenti amministrativi relativi alle funzioni per la concessione dei contributi alle attività di cui al comma 1.

[4. Le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi alle attività di cui al comma 1), lettere a), b), c), sono attribuite alle Comunità montane.] Abrogato.

5. La Giunta regionale definisce le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite.».

- Il testo vigente dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25, recante "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" (pubblicata nel B.U.R. 14 settembre 2001, n. 45, E.S.), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

Rete di conservazione e sicurezza.

1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, cui possono aderire comuni, *unioni speciali di comuni*, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori singoli ed associati.
Omissis.».

- Il testo vigente dell'art. 22 bis, comma 5 e 48, comma 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, recante “Norme per la pianificazione urbanistica territoriale” (pubblicata nel S.S. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), come modificato dalle leggi regionali 26 giugno 2009, n. 13 (in B.U.R. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 22-bis

Oliveti.

Omissis.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo rilascio della certificazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g) e l), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

Art. 48

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi.

Omissis.

4. La Regione, le province, i comuni e le *unioni speciali di comuni* promuovono la confinazione delle aree di cui al primo comma. Gli stessi enti sostengono, anche con incentivi finanziari, le imprese agricole confinanti per la ricostituzione, nelle fasce di rispetto di cui sopra, della vegetazione ripariale, nonché della realizzazione di apposite piantumazioni produttive e dei sentieri e/o delle piste di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46. In tali aree il taglio della vegetazione ripariale è limitato ai casi di comprovata necessità di difesa idraulica, da realizzare prioritariamente con interventi di ingegneria naturalistica.

Omissis.».

- Il testo vigente degli artt. 3, comma 1, lett. b) e 8, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38, recante “Disciplina delle strade del Vino dell'Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 31 dicembre 1999, n. 69), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

Riconoscimento delle "Strade del Vino".

1. La Regione accorda il riconoscimento di ciascuna "Strada del Vino", in attuazione del regolamento di cui all'art. 2, su richiesta di un Comitato promotore che rappresenti:

Omissis.

b) almeno un quarto delle aziende di cui alla lett. a), unitamente ad uno o più Comuni o ad una Provincia o ad una *unione speciali di comuni* o ad una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Omissis.

Art. 8
Competenze dei Comuni, delle Province
e delle *unioni speciali di comuni*.

Omissis.

2. I Comuni, le *unioni speciali di comuni* e le Province possono gestire, su proposta delle Associazioni, i "centri di informazione".

Omissis.».

- Il testo vigente degli artt. 2, comma 2 e 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7 della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29, recante “Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale “Monte Peglia e Selva di Meana”” (pubblicata nel B.U.R. 10 novembre 1999, n. 58), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2
Ambito di applicazione.

Omissis.

2. Le funzioni di pianificazione, gestione dei programmi e delle attività relative al Sistema sono attribuite alla *unione speciale di comuni competente*.

Omissis.

Art. 4
Obiettivi e strumenti.

1. La *unione speciale di comuni competente* attua il sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale in modo di assicurare omogeneità ed integrazione degli assetti naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici nonché delle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi generali la *unione speciale di comuni* predispone e approva, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano oggetto del sistema con i relativi contenuti programmatici economici e sociali.

Omissis.

5. La *unione speciale di comuni* integra il piano generale del Sistema con la pianificazione facente capo a soggetti amministrativi diversi per le competenze loro spettanti nel territorio considerato.

6. La *unione speciale di comuni* nell'ambito dei poteri conferitegli dalla presente legge, esercita anche le funzioni attribuite al soggetto gestore delle Aree naturali protette istituite.

7. I piani e i programmi approvati dalla *unione speciale di comuni* per la gestione del sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale, se relativi ad un'Area naturale protetta, godono delle priorità previste all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.».

- Il testo vigente degli artt. 9, commi 6 e 7, 17, comma 2 e 20 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, recante “Disciplina delle attività agrituristiche” (pubblicata nel B.U.R. 20 agosto 1997, n. 39), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9
Dichiarazione di inizio delle attività agrituristiche.

Omissis.

6. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della DIAA trasmettono, alle strutture della Giunta regionale competenti nelle materie di agriturismo e di turismo e all'azienda di promozione turistica, un documento sintetico che riporti i dati

principali della DIAA riferiti all'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, agli immobili e ai servizi offerti.

7. Il Comune competente provvede alla revoca del certificato di abilitazione qualora l'imprenditore agricolo iscritto nell'Elenco non abbia presentato al Comune competente la DIAA di cui al comma 1 entro tre anni dall'iscrizione nell'Elenco stesso.

Omissis.

Art. 17

Programma regionale agrituristico
e di rivitalizzazione delle aree rurali.

Omissis.

2. Il programma regionale è formulato anche sulla base delle proposte avanzate dai comuni, sentite le autorità di amministrazione e gestione dei parchi e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella Regione.

Omissis.

Art. 20

Piani integrati straordinari.

1. I Comuni singoli o associati, per le zone di prevalente interesse agrituristico ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, possono proporre al Presidente della Giunta regionale di promuovere un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini dell'adozione di piani integrati straordinari, redatti ai sensi dell'art. 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.».

- La legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, recante “Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali” (pubblicata nel B.U.R. 23 aprile 1997, n. 20), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 14 maggio 2003, n. 9 (in B.U.R. 21 maggio 2003, n. 21), 16 febbraio 2005, n. 8 (in B.U.R. 4 marzo 2005, n. 10, E.S.) e dalla presente legge.

Il testo vigente dell'art. 15 ter è il seguente:

«Art. 15-ter

Altre forme di utilizzo dei beni regionali.

1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla specifica normativa, come forma di incentivazione per l'esercizio associato delle funzioni comunali, può mettere a disposizione mediante comodato gratuito ai comuni derivanti da fusione fra comuni, alle unioni di comuni e alle associazioni intercomunali, propri beni patrimoniali, previa convenzione che disciplini, in particolare, la destinazione d'uso dell'immobile, la durata dell'utilizzo e gli oneri a carico degli enti utilizzatori.».

- Il testo degli artt. 4, comma 7 e 50, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (si veda la nota all'art. 9, comma 2), è il seguente:

«Art. 4

L'Ambito territoriale integrato.

Omissis.

7. Gli ATI per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge si avvalgono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della L.R. n. 23/2007, delle risorse umane già a disposizione a qualunque titolo dei soggetti associativi dei comuni, soppressi al momento dell'istituzione dell'ATI. Gli ATI si avvalgono, inoltre, delle risorse umane messe a disposizione dai comuni appartenenti all'ATI stesso previa sottoscrizione di protocolli di intesa e previo accordo con le organizzazioni sindacali; gli ATI si avvalgono,

altresì, delle strutture organizzative dei comuni, al fine di sopperire ad esigenze organizzative di carattere unitario. Gli ATI non possono, in ogni caso, procedere a nuove assunzioni di personale salvo quanto previsto all'articolo 50, comma 6.
Omissis.

Art. 50

Norme transitorie, finali e di prima applicazione.

1. Fino all'effettivo esercizio da parte dell'ATI delle funzioni di cui alla presente legge le stesse funzioni sono esercitate dagli ambiti territoriali sociali previsti e disciplinati dal vigente Piano sociale regionale.

2. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'ATI le dotazioni finanziarie facenti carico ai singoli comuni vengono dagli stessi messe a disposizione del comune capofila esistente in ciascun ambito territoriale sociale alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'effettivo esercizio da parte dell'ATI delle funzioni di cui alla presente legge, al fine di garantire la continuità dei servizi e il corretto rapporto con il territorio, le risorse finanziarie messe a disposizione del comune capofila sono destinate all'ambito territoriale sociale di cui al comma 2; le risorse strumentali, organizzative ed umane sono messe a disposizione degli stessi ambiti territoriali sociali.

Omissis.».

Note all'art. 78:

- La legge regionale 28 agosto 1995, n. 40, recante “Provvedimenti per lo sviluppo delle attività economiche di montagna e per la tutela e la valorizzazione del territorio rurale”, è pubblicata nel B.U.R. 6 settembre 1995, n. 45.
- Per la legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, si vedano le note all'art. 75, commi 1, 4, 9 e 10.

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

- Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 2, commi 1 e 2), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».